REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

che modifica, per la campagna 1983/1984, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che fissa le norme di qualità per le mele e le pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che le norme di qualità per le mele e le pere da tavola sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 2439/82 (4), e sono elencate in allegato al predetto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2196/82 della Commissione, del 6 agosto 1982 (5), ha completato per la campagna 1982/1983 le norme di qualità per le mele e pere per evitare che sia iniziato il processo di maturazione;

considerando che occorre mantenere per la campagna 1983/1984 la misura sopracitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo II « Disposizioni concernenti la qualità » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 è aggiunto il seguente comma alle fine del capitolo A « Caratteristiche minime per tutte le categorie »:

« In ogni caso, le frutta devono mostrare di aver raggiunto un grado di sviluppo tale che la maturazione possa normalmente continuare anche dopo la raccolta; allo scopo di determinare se tale stadio sia stato raggiunto, gli organismi competenti possono riferirsi ad una scala colorimetrica e/o alla prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile durante la campagna 1983/1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.
(5) GU n. L 233 del 6. 8. 1982, pag. 23.